



Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N.59 del 26/11/2013

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA SIG.RA SFRAMELI SANTA, A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1^, LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L.

L'anno duemilatredici addi ventisei del mese di novembre alle ore 17:30, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dott. Andrea Cordaro il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

Nominativo	Titolo	Presente/Assenti
CORDARO ANDREA	Consigliere	presente
OLIVO GIOVANNI	Consigliere	presente
IARRERA FRANCESCO	Consigliere	assente
VENUTO ANDREA ANTONIO	Consigliere	presente
POLITI LUIGI	Consigliere	assente
SAIJA PAOLO	Consigliere	presente
MENTO FILIPPO	Consigliere	presente
BORGHETTI ANTONIO	Consigliere	presente
REPICI ANTONIA	Consigliere	assente
BARBERA ANTONIO	Consigliere	presente
PREVITI SANDRO	Consigliere	assente
SESTA VALENTINO	Consigliere	presente
BUONOCUORE CONCETTA	Consigliere	assente
MARCIANO' FORTUNATO	Consigliere	presente
PATTI GIUSEPPE	Consigliere	presente

PRESENTI: 10

ASSENTI: 5

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Vengono nominati dal Presidente i seguenti scrutatori:

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA SIGRA SFRAMELI SANTA, A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1^, LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Il giorno 27 novembre 2013, alle ore 17,30, in seduta di prosecuzione, sono presenti i Sigg. Consiglieri: **CORDARO** Andrea, **OLIVO** Giovanni, **VENUTO** Andrea Antonio, **SAIJA** Paolo, **MENTO** Filippo, **BORGHETTI** Antonio, **BARBERA** Antonio, **SESTA** Valentino, **BUONOCUORE** Concetta, **MARCIANO'** Fortunato, **PATTI** Giuseppe, (Tot. n. 11 presenti – n. 4 assenti).

Il Presidente del Consiglio legge la proposta.

Nessun consigliere ritiene di intervenire per cui **il Presidente del Consiglio** mette in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SEI VOTI FAVOREVOLI (Patti, Barbera, Sesta, Borghetti, Buonocuore, Mento) **NESSUN CONTRARIO E CINQUE ASTENUTI** (Olivo, Saija, Venuto, Marcianò e Cordaro)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta in discussione con oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore della sig.ra Sframeli Santa, a norma dell'art.194, comma 1^, lett. a) D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L."

A questo punto **il Presidente del Consiglio** chiede al Consiglio Comunale di votare l'immediata esecutività della presente deliberazione stante l'urgenza di procedere agli ulteriori adempimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SEI VOTI FAVOREVOLI (Patti, Barbera, Sesta, Borghetti, Buonocuore, Mento) **NESSUN CONTRARIO E CINQUE ASTENUTI** (Olivo, Saija, Venuto, Marcianò e Cordaro)

DELIBERA

DI DICHIARARE l'immediata esecutività della presente proposta.



Comune di Rometta

Provincia di Messina

SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO – AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N 63 del 14/11/2013

Oggetto :

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA SIG.RA SFRAMELI SANTA, A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1[^], LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L.

Testo Proposta:

Premesso:

Che con deliberazione n. 64 del 07 settembre 2006, la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco a resistere nel giudizio intrapreso innanzi al Tribunale di Messina dalla Sig.ra Sframeli Santa per il risarcimento dei danni personali derivanti dal sinistro occorso in data 24.08.2005 a causa di una buca presente nella via G. Pino di questo Comune;

Che con medesimo atto veniva nominato l'Avv. Fausto Previtiera, legale di fiducia dell'Amministrazione per la difesa delle ragioni di questo Ente nel predetto giudizio ed al contempo per la chiamata in causa della ditta Nebrodi Gas Service s.r.l. esecutrice di lavori di metanizzazione nel tratto di strada interessato e probabile responsabile del sinistro;

Che, con nota prot. n. 5759 del 11.05.12 il summenzionato professionista comunicava che la suddetta causa è stata definita con sentenza n. 1964/2011, con la quale:

- il Comune di Rometta è stato condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.605,80 oltre ad interessi legali dalla decisione fino al soddisfo;
- la ditta Nebrodi Gas è stata condannata a rimborsare al Comune di Rometta il 50% delle somme che questo è stato costretto a versare all'attrice in forza della presente sentenza;
- Il Comune di Rometta e la ditta Nebrodi Gas sono stati condannati in solido al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali per complessivi € 2.717,05 oltre a spese generali nella misura di legge, IVA e CPA;
- La ditta Nebrodi Gas è stata condannata al pagamento in favore del Comune di Rometta delle spese processuali per complessivi € 1.965,92 oltre a spese generali nella misura di legge, IVA e CPA;

Che nella medesima nota l'Avv. Previtiera comunicava di non ritenere opportuno proporre appello avverso la citata sentenza;

Che con nota prot. n. 15345 del 15.11.12 il summenzionato legale comunicava di aver raggiunto un accordo con l'Avvocato difensore della ditta Nebrodi Gas in base alla quale quest'ultima avrebbe corrisposto direttamente all'attrice sia la somma di € 3.113,24 sia quella dovuta dal Comune di Rometta pari ad € 2.779,03 così operando una compensazione dei debiti nei confronti del Comune, rimanendo a corrispondere a carico dell'Ente solo la residua somma di € 334,21 alla sig.ra Sframeli;

Che il totale delle somme riconosciute con sentenza n. 1964/2011 alla Sig.ra Sframeli a carico del Comune di Rometta ammontano ad € 6.226,28, come quantificate con nota del legale di parte attrice Avv. Gino Sciotto;

Che la Nebrodi Gas deve rimborsare al Comune il 50% delle summenzionate somme per un importo di € 3.113,14 nonché le spese di procedimento dell'Avv. del Comune Avv. Previtiera di € 2.779,02 per un totale di € 5.892,17;

Che, come da accordo, la Nebrodi Gas ha versato direttamente tale somma alla controparte Sig.ra Sframeli;

Che resta a carico del Comune da corrispondere all'attrice la somma di € 334,21;

Che con nota prot. 14174 del 06.11.13 la sig.ra Sframeli Santa comunicava di avere ricevuto direttamente dalla Nebrodi Gas la somma di € 5.892,27 e di rimanere a pretendere dal Comune di Rometta in forza della sentenza n. 1964/2011 emessa dal Tribunale di Messina esclusivamente la residua somma di € 334,21;

Ritenuto che il caso in esame rientra nella fattispecie prevista dall'art.194, comma 1°, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000, il quale prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti derivanti da sentenze esecutive;

Preso atto, per quanto sopra esposto, che al fine di effettuare il relativo pagamento, occorre preliminarmente procedere al riconoscimento del debito di che trattasi;

Dato atto che ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti, è consentita, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00, esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell' ultimo bilancio approvato, ove esistenti.

Considerato che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Dato atto che, trattandosi di debito fuori bilancio, l'importo riconosciuto non è suscettibile di pagamento suddivisibile in dodicesimi;

Preso atto che la spesa derivante dal presente atto rispetta i vincoli di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 163 del TUEL D.Lgs. 267/00, per cui si ritiene doveroso provvedere ad impegnare la suddetta somma onde procedere alla relativa liquidazione;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto l'art.56 del vigente Regolamento di contabilità.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL.

PROPONE

- 1 Prendere atto delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2 Riconoscere ai sensi del comma 1°, lett. a), dell'art.194 del D.Lgs. n.267/2000, la legittimità del seguente debito fuori bilancio: debito di €. 334,21, nei confronti della Sig.ra Sframeli Santa C.F. SFR STM 39P42 F359F, di cui alla sentenza n. 1964/2011 emessa dal Tribunale di Messina;
- 3 Finanziare l'onere derivante dal presente provvedimento, con imputazione al codice 1010203 del redigendo bilancio 2013 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi,etc.";
- 4 Dichiarare il conseguente atto deliberativo immediatamente esecutivo, stante la necessità di provvedere al più presto al pagamento della somma in parola;
- 5 Trasmettere copia dell'atto che sarà adottato alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Giunta



IL PROPONENTE

L'Ass.te competente
Geom. Alberto Magazù


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA SIG.RA SFRAMELI SANTA, A NORMA DELL'ART.194, COMMA 1^, LETT. A) D.LGS. N.267/2000 T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 14/11/2013



Il responsabile dell'Area
Dott. Maurizio Casale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 15/11/2013



Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino



Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del C.C. n. 63 del 14/11/2013 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore della sig.ra Sframeli Santa a norma dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L."

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 14/11/2013 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore della sig.ra Sframeli Santa a norma dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L";

Visto l'art. 194, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto di quanto esposto nella narrativa della sopra richiamata proposta di deliberazione;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso del Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi, dott. Maurizio Casale;

Visto il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso del Responsabile dell'Area Servizio Bilancio e Programmazione, signor Giuseppe Pino;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alle funzioni dell'organo di revisione;

Visto l'art. 82, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuta la necessità, al fine di evitare aggravio di spese, di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti della sig.ra Sframeli Santa;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 63 del 14/11/2013 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore della sig.ra Sframeli Santa a norma dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L", scaturente dalla sentenza del Tribunale di Messina, I^a Sezione Civile, n. 1964/2011.

Il collegio fa presente che la deliberazione di approvazione della succitata proposta deve essere trasmessa, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Rometta, 21/11/2013

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Maria Lisa

Dott. Stefano Inferrera

Dott. Riccardo D'Agostino

Studio Legale
Avv. Fausto Previtiera

Messina, 08.10.2012

Preg.mo
Sig. Sindaco
del Comune di Rometta
Via Rocche
98043 Rometta (ME)

PRIORITARIA

c.a. Dr.ssa Maria Giunta
fax n. 090.9924582

Oggetto: causa *Comune di Rometta vs Sframeli Santa Maria*; RG. n. 3663/06; Sent. n. 1964/2011 del Tribunale di Messina -.

La presente, facendo seguito ai diversi colloqui con la gentilissima Dr.ssa Giunta, per comunicare che, nella causa di cui in oggetto, ho raggiunto un accordo con l'Avvocato difensore della Nebrodi Gas in base al quale loro corrisponderebbero direttamente all'attrice sia la somma di € 3.113,24 sia quella da loro dovuta al Comune di Rometta pari ad € 2.779,03, così operando una compensazione dei loro debiti nei ns. confronti, rimanendo da corrispondere a carico del Comune solo la residuale somma di € 334,21 alla Sig.ra Sframeli.

Tutto ciò salvi nuovi calcoli degli interessi che, tuttavia ed eventualmente, non dovrebbero variare che per pochi euro.

Il Comune è tenuto, infatti, a pagare:

- 1) il 50% della somma di € 2.605,80 più interessi (per sorte capitale del risarcimento, già decurtato del 50% per concorso di colpa dell'attrice), per un totale di € 1.317,40;
- 2) il 50% della somma di € 3.591,69 (per spese legali Avv. Sciotto), per un totale di € 1.795,84;

Il totale di 1) e 2) è, appunto, € 3.113,24.

Il Comune ha, invece diritto di avere dalla Nebrodi:

- 1) Il pagamento di € 1.965,00 oltre IVA e CPA (per spese legali Avv. Previtiera), per un totale di € 2.779,03.

Vogliate, pertanto, farmi sapere le Vs. deliberazioni in merito, anche alla luce della normativa in materia fiscale; sarà mia cura trasmettere la Vs. eventuale autorizzazione al Collega di controparte affinché possa attuare l'accordo.

Vi farò avere, quanto prima, la fattura relativa all'onorario da pagare al Consulente Tecnico di Parte del Comune, Prof. Leonardo Previtiera.

In attesa di Vs. cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Avv. Fausto Previtiera

Via F. Faranda n. 33 98123 - Messina Tel. e fax +39. 090. 771935

15365
15/11/12

Avv. Gino Sciotto

Via Acqua del Conte n. 5, Messina (ME)

Egr. Sig.
 Avv. Mino Licordari
 Via Ugo Bassi is. 81 n. 159
 Messina

Anticipata via fax al n. 090 . 2921910

SENTENZA N. 1964 / 2011 Tribunale di Messina, emessa in data 10.11.2011, depositata in data 15.11.2011, nel procedimento iscritto al n. 3663 / 2006 promossa dalla signora Sframeli Santa Maria contro Comune di Rometta + Nebrodi Gas Service srl .

In relazione alla sentenza di cui all'oggetto, facendo seguito all'intercorso colloquio telefonico, di seguito si riportano le somme spettanti in favore della mia assistita, signora Sframeli Santa Maria.

Sorte capitale liquidata in sentenza	2.605,80
Interessi legali dal 10.11.2011 al 10.05.2012	29,00
Spese legali liquidate in sentenza	613,05
Diritti ed onorari liquidati in sentenza	2.104,00
Spese generali	263,00
Cpa al 4 % su €. 2.367,00 (2.104,00 + 263,00)	94,48
Iva al 21 % su €. 2.461,68 (2.367,00 + 94,48)	516,96
Totale complessivo	C. 6.226,29

Si chiede, pertanto, che il pagamento in favore della signora Sframeli di tutte le somme dovute in conseguenza della sentenza n. 1964 / 2011 emessa dal Tribunale di Messina.


Si specifica che la presente non costituisce accettazione di quanto statuito nella predetta sentenza che, essendo illogica ed errata sia in fatto che in diritto, verrà appellata dalla signora Sframeli nei termini di legge.

Con la presente si invita la S.S. a valutare l'opportunità di transigere la causa con rinuncia dell'attrice all'atto di appello.

Nell'attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.

Messina, 11.05.2012

Avv. Gino Sciotto



PER RATIFICA
 CONFERMA ED
 ACCETTAZIONE
 SFAMELI SANTA MARIA

Sframeli Santa Maria

Al Sig. Sindaco del
Comune di Rometta

Al Resp. A.S.A.

14174

Oggetto: causa Comune di Rometta/Sframeli Santa Maria; R.G. n. 3663/06; Sent. N. 1964/2011 del Tribunale di Messina.

Con riferimento alla Sentenza n. 1964/2011 emessa dal Tribunale di Messina io sottoscritta Sframeli Santa, nata a Monforte San Giorgio il 02.09.1939, dichiaro di aver ricevuto direttamente dalla Nebrodi Gas la somma di € 5.892,27 e di rimanere a pretendere dal Comune di Rometta esclusivamente la residua somma di € 334,21.

Attesto inoltre che con la riscossione della residua somma il procedimento sarà considerato definitivamente decaduto implicitamente rinunciando all'appello ed a qualsiasi altro gravame di tipo giudiziario.

In Fede

Rometta 05-11-2013 Sframeli Santa Maria

sent. 27/04/12
Rep. 2751
pub. 15/10/12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile

Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Corrado BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 3663 del Registro Generale Contenzioso 2006

TRA

SFRAMELI Santa Maria nata a Manforte San Giorgio il 2.09.1939 cod. fisc.: SFR STM 39P42 F359F, elettivamente domiciliata a Messina via Acqua del Conte 5 presso lo studio dell'avv. Gino Sciotto che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione; **ATTORE**

E

Comune di Rometta in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato a Messina via Faranda n. 33 presso lo studio dell'avv. Fausto Previtera che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta; **CONVENUTO**

E

NEBRODI GAS SERVICE s.r.l. con sede in Capo d'Orlando via XXVII Settembre 30 P.IVA 02070820838, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore Giuseppe Mangano, elettivamente domiciliata a Messina via Ugo Bassi is. 81 n. 159 presso lo studio dell'avv. Mino Licordari che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo; **TERZO CHIAMATO**

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 19.06.2006 SFRAMELI Santa Maria conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il Comune di Rometta, esponendo che in data 24.08.2005, intorno alle ore 21,00 - 21,30, ella, mentre percorreva a piedi la via G. Pino del Comune di Rometta, in prossimità del corso della Libertà, a causa

della presenza di una buca nella pavimentazione stradale e dell'oscurità, era caduta a terra, procurandosi lesioni alla persona dalle quali erano derivati postumi permanenti. Chiedeva, pertanto, la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni.

Si costituiva il Comune di Rometta negava la propria responsabilità, evidenziando che se l'attrice avesse prestato la dovuta attenzione, si sarebbe accorta della buca. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda avversaria o, in subordine, il riconoscimento di un concorso di colpa. Evidenziava, inoltre, che il fatto si era

della presenza di una buca nella pavimentazione stradale e dell'oscurità, era caduta a terra, procurandosi lesioni alla persona dalle quali erano derivati postumi permanenti.

Chiedeva, pertanto, la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni.

GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Si costituiva il Comune di Rometta negava la propria responsabilità, evidenziando che se l'attrice avesse prestato la dovuta attenzione, si sarebbe accorta della buca. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda avversaria o, in subordine, il riconoscimento di un concorso di colpa.

Evidenziava, inoltre, che il fatto si era verificato in un luogo che era stato interessato da lavori di metanizzazione eseguiti dalla NEBRODI GAS SERVICE s.r.l., società che avrebbe dovuto provvedere al ripristino del fondo stradale; chiedeva, pertanto, di essere autorizzato a chiamare in causa la NEBRODI GAS SERVICE s.r.l. quale unico soggetto responsabile del sinistro, e che quest'ultima fosse condannata a tenere indenne il Comune di Rometta per quanto lo stesso fosse eventualmente tenuto a pagare in favore dell'attrice a titolo risarcitorio.

Alfio Martino
 nel procedimento penale a carico di
 parte civile costituita

Ante al Giudice di Pace di MESSINA:

Instaurato il contraddittorio nei confronti della NEBRODI GAS SERVICE

s.r.l., essa si costituiva evidenziando che i lavori di costruzione e gestione della rete di distribuzione del gas metano erano stati effettuati prima del 25/27 giugno 2003 ed erano stati eseguiti a regola d'arte, sicché non poteva configurarsi una sua responsabilità per la caduta dell'attrice la quale, comunque, doveva ascrivere l'evento danno a propria imprudenza, tenuto conto che l'impianto di illuminazione della strada era efficiente e che la SFRAMELLI, abitando in quella stessa strada, certamente conosceva lo stato dei luoghi.

Spese: € 65,00
 Diritti: € 1.000,00
 Onorari: € 2.000,00
TOTALE: € 3.065,00

Avv. Fausto Previtera

Espletato l'interrogatorio formale dell'attrice ed esaurita la prova testimoniale, veniva disposta C.T.U. medico legale. Depositata la relazione di C.T.U., all'udienza dell'8.06.2011 il Giudice, fatte precisare le conclusioni, assegnava la causa a sentenza, concedendo i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

Ritiene questo Giudice che la domanda avanzata dall'attrice è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.

La Suprema Corte, con riguardo alla responsabilità dell'ente gestore o proprietario di un strada per danni subiti dagli utenti, ha più volte affermato che la

pubblica amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, è soggetta ai limiti derivanti sia da norme di legge, regolamentari e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del *neminem laedere*, in ossequio alla quale essa è tenuta a far sì che l'*opus publicum*, in particolare una strada aperta al pubblico transito, non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo. È stato appunto evidenziato che tale situazione ricorre, in particolare, in caso di insidia o trabocchetto, vale a dire quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2004, n.10132; Cass. civ., sez. III, 1 ottobre 2004, n.19653). Tale conclusione muove dall'osservazione che manca un diritto soggettivo del cittadino alla manutenzione delle strade ad opera della pubblica amministrazione, la quale costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale, cui corrisponde un interesse dell'utente cittadino al corretto esercizio dei poteri discrezionali, e da ciò consegue che la responsabilità può sorgere solo quando la pubblica amministrazione, al pari di un comune cittadino, ai sensi dell'art. 2043 c.c., non abbia osservato specifiche regole cautelari ovvero abbia violato le comuni regole della prudenza e diligenza poste a tutela dei terzi. Si è, poi, osservato che il consociato che fa uso diretto dei beni pubblici ha un onere di particolare attenzione a salvaguardia della propria incolumità, in base al generale principio dell'autoresponsabilità. In questa prospettiva la nozione di insidia stradale verrebbe a configurarsi *"come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame"* (Corte Cost. 29 aprile 1999 n.156).

È stato, però, precisato che l'insidia non è né un istituto giuridico, né un elemento di un istituto giuridico, né una situazione di fatto alla quale conseguono sempre e necessariamente determinate conseguenze giuridiche fisse e prestabilite (neppure sul piano probatorio), ma è semplicemente una situazione di fatto che per la

sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità integra una situazione di pericolo occulto (cfr. tra le altre Cass. civ. 20.09.2006 n. 20328) che il Giudice di merito può considerare come idonea ad integrare una *praesumptio hominis* di sussistenza del nesso eziologico con l'incidente e della colpa dell'ente o della persona tenuta a vigilare sulla sicurezza del luogo ove l'insidia si è realizzata (Cass. civ. sez. III 4.06.2009 n. 12892). La configurabilità dell'insidia non implica, però, di per sé, la sussistenza di responsabilità dell'ente proprietario della strada; inoltre, essendo l'insidia una mera situazione di fatto, essa può realizzarsi anche con riferimento ad una fattispecie inquadrabile nella responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., nel qual caso ha solo l'effetto di caratterizzare l'oggetto effettivo dell'onere probatorio a carico del custode, in quanto questi deve dimostrare l'insussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia che ha prodotto (o nell'ambito della quale si è prodotta) l'insidia ed il danno. Va, nondimeno, osservato che quando viene richiamata la responsabilità da cose in custodia questa non richiede necessariamente la sussistenza dei presupposti per la configurabilità della insidia, in quanto il criterio di imputazione è pienamente autonomo. Va, inoltre, osservato che la pressoché costante giurisprudenza di legittimità, almeno sino alla fine del 2005, riteneva che alle fattispecie caratterizzate da insidia stradale non fosse, di regola, applicabile la disciplina di particolare rigore relativa alla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., sulla base della considerazione che questa, da un lato, presuppone che i danni derivino dalla cosa in sé e non da eventuali comportamenti omissivi o commissivi colposi di chi detiene la cosa e, dall'altro lato, non può riguardare beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare la insorgenza di situazioni di pericolo (Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2004, n.10132). In seguito la Cassazione ha, però, mutato orientamento, affermando che la notevole estensione e l'uso generale e diretto della cosa da parte di terzi sono meri indizi dell'impossibilità dell'esercizio di un concreto potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo, che richiede un'indagine relativa al caso singolo. La responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. risulta, dunque, non solo configurabile, ma senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c., poiché si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in

gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale (Cass. civ., sez. III 20 febbraio 2006 n. 3651; Cass. civ. 6.07.2006 n. 15383; nello stesso senso numerose pronunce successive, tra le quali, da ultimo, Cass. civ. 19.11.2007 n. 23924; Cass. civ. 9.05.2008 n. 11511; Cass. civ. 10.07.2008 n. 18872; Cass. civ. 23.01.2009 n. 1691; Cass. civ. 19.11.2009 n. 24419). Nella ipotesi di danni causati da bene in custodia della Pubblica Amministrazione e in uso alla generalità, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che il giudice, ai fini dell'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso, non può arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene o al regime o alle modalità di uso dello stesso da parte del pubblico, ma è tenuto ad accertare, in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l'evenienza che ha prodotto il danno, sia o meno riconducibile alla fattispecie della relativa custodia da parte dell'ente pubblico, con la conseguenza che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito, in linea generale, è applicabile l'art. (205) c.c. in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada (ad esempio dissesto del fondo stradale, buche, etc.), mentre è configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti (ad esempio perdita di olio da un veicolo in transito, abbandono di vetri rotti), ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. civ. sez. III 6.06.2008 n. 15042; Cas. civ. sez. III 25.07.2008 n. 20427; Cass. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308).

Nella fattispecie in esame è, allora, applicabile la disciplina prevista in tema di responsabilità da cose in custodia, posto che si assume che il sinistro sia avvenuto per una anomalia della struttura del bene costituita dalla presenza di una buca nella pavimentazione stradale. Infatti, la vigilanza sulle condizioni materiali della strada è, non solo in concreto possibile, a prescindere dalla estensione del bene demaniale e dalla sua ubicazione, ma anche rispondente alle aspettative della generalità degli utenti.

Naturalmente spetta a chi invoca la particolare forma di responsabilità derivante dall'esistenza di un rapporto di custodia, dimostrare l'esistenza dei presupposti applicativi della norma.

Orbene, nella fattispecie in esame parte attrice ha allegato e dimostrato l'esistenza di tutti gli elementi necessari per affermare l'esistenza di un rapporto di custodia in capo al Comune di Rometta, atteso che non è contestato che la strada ove è avvenuto il sinistro sia di proprietà di detto ente. La custodia postula, infatti, l'esistenza di un effettivo potere sulla cosa, vale a dire la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, e compete di regola all'ente proprietario della strada quando vi siano circostanze che richiedano una costante attività di vigilanza e controllo.

L'istruttoria compiuta fornisce, poi, prova adeguata del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, senza che assuma decisivo rilievo l'accertamento dei motivi della anomalia della pavimentazione stradale né delle ragioni per le quali prima del sinistro non fossero state segnalate anomalie o non si fossero verificati altri sinistri.

I testi LISA Concetta e BERTINO Giuseppe hanno, infatti, concordemente affermato di avere sentito le grida della SFRAMELI provenienti dalla strada davanti alla loro abitazioni, di essere immediatamente usciti per prestare soccorso e di avere visto la SFRAMELI a terra, pressoché al centro della strada, in una zona in cui la pavimentazione stradale presentava numerose buche. Il contenuto delle suddette deposizioni appare, invero, pienamente affidabile, non solo perché circostanziato ed accurato, ma anche perché trova riscontro nella documentazione fotografica acquisita e mai contestata, che rappresenta le condizioni della strada all'epoca dei fatti di causa, e nelle deposizioni dei testi IARRERA Francesco e GIUNTA Rosario, che hanno ricordato l'esistenza di buche sulla pavimentazione stradale. Ciò è, allora, sufficiente per dimostrare la sussistenza del nesso causale tra le condizioni della strada e la caduta dell'attrice, posto che *“la prova che il danneggiato deve dare [...] può derivare anche per presunzioni, giacché la prova del danno è, di per sé, indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'oggettiva deviazione dal modello di condotta improntato all'adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non*

essendo il danneggiato, viceversa, tenuto a dare la prova anche dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva di costui" (Cass. civ. 2.02.2007 n. 2308). Infatti il nesso eziologico tra il sinistro e la cosa sussiste tutte le volte in cui la cosa abbia rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, vale a dire: quando l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa (Cass. 7276/97; Cass. 6407/87).

Orbene, il proprietario della strada, quando venga provato il nesso eziologico tra la particolare condizione della strada e l'evento dannoso, può liberarsi della responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni sofferti dagli utenti solo "dando la prova del fortuito". La particolare forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. rappresenta, infatti, la formula più generale della regola relativa alla responsabilità per il danno derivante dalle cose e presuppone che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni (Cass. civ. 14.01.1992 n. 347; Cass. civ. 20.05.1998 n. 5031; Cass. civ. 16.02.2001 n. 2331), indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. civ. 28.11.2007 n. 24739), mentre la responsabilità viene meno solo quando il destinatario dell'imputazione provi il "caso fortuito", comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato quando costituisca causa esclusiva del danno. Nella nozione di "caso fortuito" si riflettono le diverse opinioni in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma l'orientamento oggi dominante, a partire dalla nota pronuncia a sezioni unite 11.11.1991 n. 12019, fa consistere il caso fortuito in quel fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento e che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità. Il Comune di Rometta ha asserito l'esistenza degli elementi del caso fortuito in relazione alla circostanza che l'anomalia della sede stradale era stata causata da lavori eseguiti dalla NEBRODI GAS SERVICE s.r.l., che era stata autorizzata ad intervenire sulla sede stradale per la

realizzazione della rete di distribuzione del gas metano, ma aveva effettuato il ripristino della pavimentazione non a regola d'arte. Va, nondimeno, evidenziato che in simili casi la giurisprudenza di legittimità ha distinto l'ipotesi in cui il danno sia prodotto da cosa quando questa sia interamente affidata ad un terzo per l'esecuzione di lavori, ovvero se sia prodotto da cosa rimasta in tutto o in parte nella materiale disponibilità del proprietario, ritenendo che nel primo caso custode è il terzo e nel secondo il proprietario con conseguente operatività della fattispecie risarcitoria di cui all'art. 2051 c.c. a carico dell'uno o dell'altro (Cass. civ. 30.5.1996, n. 5007; Cass. civ. 23.10.1985, n. 5199). In particolare, come ha puntualmente chiarito la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'ente proprietario della strada è in quest'ultimo caso configurabile, derivando dalla stessa titolarità della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso, sussistendo il dovere per l'ente di fare sì che quell'uso si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti e, pertanto, in osservanza del principio del *neminem laedere* (Cass. civ., Sez. III, 29/03/1999, n. 2963). Deve, invece, configurarsi una responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori quando il danno si sia verificato durante il tempo in cui il bene demaniale è interamente affidato ad essa per l'esecuzione dei lavori, essendo l'impresa esecutrice custode dell'area di cantiere. Può, infine, configurarsi una concorrente responsabilità dell'ente proprietario della strada e della impresa esecutrice dei lavori quando il bene demaniale sia stato affidato al terzo per la esecuzione dei lavori ma continui ad essere destinato all'uso precedente (Cass. civ., Sez. III, 26.09.2006, n. 20825).

Nella fattispecie in esame non è contestato che all'epoca del sinistro la strada nella quale la SFRAMELI è caduta era aperta al pubblico transito, sicché non si può dubitare della responsabilità del Comune di Rometta, mentre la circostanza che la NEBRODI GAS SERVICE s.r.l. avesse effettuato dei lavori, che, verosimilmente, avevano determinato la comparsa della buca causa del sinistro, non può certamente integrare un caso fortuito, tenuto conto che tra i fatti del terzo aventi efficacia liberatoria per il proprietario non può comparire anche il comportamento di chi abbia eseguito interventi sulla cosa, salvo che tale comportamento abbia determinato un mutamento delle condizioni materiali del bene talmente repentino da non consentire all'ente di porre tempestivo rimedio; di regola, comunque, il proprietario continua a

rispondere dei danni cagionati dalla cosa, essendo egli tenuto ad eliminare le caratteristiche dannose del bene, fatta salva la possibilità di agire in regresso verso l'esecutore dei lavori.

Riguardo, invece, alla questione relativa ad una eventuale responsabilità concorrente della NEBRODI GAS SERVICE s.r.l., si deve, anzitutto sottolineare che parte attrice non ha mai esteso la propria domanda nei confronti della società chiamata in causa ed ha sempre chiesto l'affermazione della responsabilità del solo Comune di Rometta, sicché non è possibile pronunciare condanna solidale della società chiamata in causa nei confronti dell'attrice. La questione non è, comunque, priva di rilievo, in relazione alla domanda di rivalsa avanzata dal Comune di Rometta. Le parti hanno, in proposito, dibattuto in ordine al fatto se, al momento del sinistro, la strada fosse ancora nella materiale disponibilità dell'impresa incaricata di eseguire i lavori. La NEBRODI GAS SERVICE s.r.l. ha sottolineato che al momento del sinistro i lavori erano stati già ultimati, sicché essa non poteva essere ritenuta responsabile quale custode dell'area di cantiere. Le superiori affermazioni hanno trovato parziale conferma nelle deposizioni del teste Carmelo TINDIGLIA, il quale ha affermato che i lavori nella via Pino erano stati ultimati già in data 7.04.2004 e del teste D'ARRIGO Nicola, il quale ha riferito che i lavori di metanizzazione nella via Pino risalivano all'anno 2003; inoltre, dal certificato di ultimazione dei lavori, prodotto dal Comune di Rometta, risulta che i lavori in questione, nel loro complesso, vennero ultimati il 26 giugno 2005. Ciò, però, non è sufficiente per affermare che, al momento del sinistro, avvenuto il 24.08.2005, la disponibilità di fatto del bene demaniale fosse tornata interamente in capo al Comune di Rometta. Benché non vi fosse più un cantiere per la collocazione dei tubi della rete di distribuzione del gas metano e la strada fosse aperta al pubblico transito, si deve ritenere che la strada fosse ancora nella disponibilità della NEBRODI GAS SERVICE s.r.l. poiché l'atto di consegna di un'opera pubblica da parte dell'appaltatore ha natura necessariamente formale e ciò esclude la possibilità di meccanismi di consegna realizzantisi in via del tutto fattuale quale, nel caso di una strada pubblica, la sua apertura di fatto al traffico (Cass. civ. 10.06.2004 n. 10992). Una tale conclusione, infatti, è del tutto estranea alla struttura dell'appalto di opere pubbliche nel quale la consegna dell'opera avviene all'esito di tutta una complessa

serie di atti i quali, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, necessariamente confluiscono nel collaudo. Orbene, nel caso in esame, il collaudo dei lavori, come ricordato dal teste Nicolò CANNATA, risale addirittura ad epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio, sicché si deve ritenere che al momento del sinistro la NEBRODI GAS SERVICE s.r.l. continuasse ad avere la custodia dell'area di cantiere, consistente nella sede stradale ove erano state collocate le condutture del gas, ed avesse l'onere, fino al collaudo, di assicurare che la sede stradale sulla quale essa era intervenuta, non costituisse fonte di pericolo per gli utenti, specie in considerazione del fatto che, come riferito dal teste CANNOLI Giuseppe, la circostanza che qualche tempo dopo il ripristino la strada potesse dissestarsi per il naturale assestamento del terreno, era pienamente prevedibile.

Il Comune di Rometta ha, altresì, sostenuto la configurabilità del caso fortuito con riferimento alla condotta imprudente della stessa SFRAMELI. Sennonché, la condotta colposa della vittima può avere efficacia liberatoria solamente quando integra i requisiti del caso fortuito, vale a dire quando rivesta i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità (Cass. civ., sez. III, 08 maggio 2008, n. 11227) e ciò ricorre solo quando venga fatto del bene pubblico un uso del tutto anomalo, così singolare da non essere neppure prevedibile nell'ordinarietà delle cose, situazione che certamente non ricorre nel caso in esame. Nella fattispecie in esame deve, infatti, escludersi che la SFRAMELI abbia fatto un uso anormale della strada, mentre la circostanza che la buca si trovasse al centro della strada è poco significativa, tenuto conto che quel tratto di strada, come si vede dalla documentazione fotografica acquisita, era privo di marciapiedi e che, verosimilmente, la SFRAMELI stava attraversando la strada. La condotta dell'attrice non può, pertanto, considerarsi idonea a determinare l'interruzione del nesso eziologico con l'evento dannoso, mentre ravvisabili con certezza i requisiti del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 129

Sotto questo profilo non vi è dubbio che, se l'attrice avesse prestato attenzione alle condizioni della pavimentazione stradale, avrebbe potuto agevolmente adottare una condotta adeguata ad impedire il sinistro. Va, infatti, evidenziato che, per le notevoli dimensioni e, comunque, la strada, come ammesso dall'attrice, era "piena di buche" mentre l'illuminazione pubblica, anche se

E
ne
ella
ente,
del V

sicché si deve presumere che la buca fosse visibile e non insidioso della pavimentazione stradale era determinato, d'altronde, non dalla difficoltà di percepire la presenza della buca, quanto dalla anormalità della situazione. Tuttavia, gli utilizzatori di una strada non possono fare completo affidamento sulla sua sicurezza, e l'uso della strada impone ai consociati di comportarsi con prudenza. Orbene, l'art. 1227 c.c., richiamato in tema di responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056 c.c., stabilisce che quando il danno sia stato in tutto o in parte causato dal comportamento colposo del danneggiato, questi deve sopportarne proporzionalmente il carico, nel senso che deve ridurre la propria pretesa di risarcimento a quella sola parte di danno che possa direttamente ricondursi all'altrui causalità colposa, in armonia con l'antico principio secondo il quale il pregiudizio che ciascuno arreca a sé stesso non costituisce danno in senso giuridico. Come è stato evidenziato da numerosi studiosi la *ratio* della norma non può, però, rinvenirsi esclusivamente sul piano causale, non solo per le difficoltà di scindere l'unitarietà del fatto dannoso in relazione alla condotta del danneggiato, ma anche per il rilievo attribuito dal legislatore alla colpa del danneggiato in base al principio dell'autoresponsabilità. Naturalmente la colpa del danneggiato è colpa solo in senso improprio o atecnico in quanto rispetto ad essa difetta il requisito dell'antigiuridicità, tenuto conto che il soggetto che arreca danno al proprio patrimonio non viola alcun dovere giuridico, ma sta ad indicare l'inosservanza della regola fondamentale di diligenza. Ove, poi, si riscontrino un concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno, l'art. 1227, comma 1 c.c. individua due parametri per procedere alla riduzione del risarcimento: la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nella fattispecie in esame, tenuto conto delle concrete modalità del fatto e della notevole incidenza che la colpa dell'attrice ha certamente avuto nella causazione del sinistro, appare equo ridurre l'entità del risarcimento nella misura del 50%.

In ordine alla quantificazione dei danni, il nominato C.T.U., dott. Salvatore DE FRANCESCO, all'esito delle indagini tecniche a lui demandate, nella relazione depositata il 17.11.2010, sulla base della documentazione medica prodotta e della visita da lui effettuata, ha concluso affermando che, in conseguenza dell'incidente, SFRAMELI Santa Maria ha riportato una "frattura metafisaria prossimale del

metatarso destro ed una contusione escoriata alla gamba sinistra", lesioni per le quali sono residuati postumi permanenti, consistenti in "dolenza alla digitopressione in corrispondenza della base e distalmente al V metatarso destro, limitazione antalgica ai gradi estremi a carico di tutti i movimenti articolari dell'articolazione tibiotarsica, sottoastragalica e medio tarsica, accompagnata da lieve ipotono-trofia di coscia - gamba destra". Il medesimo C.T.U. ha, quindi, quantificato i postumi nella misura del 2 % mentre ha affermato, sulla base della prognosi effettuata presso il Pronto Soccorso ove la SFRAMELI ricevette le prime cure e dei normali tempi necessari per la stabilizzazione degli esiti, che la invalidità temporanea ha avuto la durata di giorni 30 al 100 %, di giorni 30 al 75 % e di giorni 30 al 50 %.

Ritiene questo Giudice che le conclusioni del C.T.U., in ordine alla natura, consistenza ed eziologia delle lesioni ed alla conseguente inabilità, possono condividersi anche in considerazione del fatto che nella nuova sistematica del danno non patrimoniale il danno biologico ha perduto la sua connotazione come danno "evento", per divenire un danno "conseguenza", classificazione che sollecita l'interprete ad abbandonare la tesi secondo la quale per la sua risarcibilità sarebbe sufficiente la prova del fatto della lesione psicofisica, risultando indispensabile anche la prova degli eventuali impedimenti conseguenti alla lesione stessa.

Occorre, al riguardo, ricordare che la risarcibilità del danno biologico, permanente e temporaneo, derivante dalla lesione del diritto costituzionale alla salute (art. 32 Cost.), è stata riconosciuta inizialmente dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 184/1986, che lo ha definito quale danno "evento", sempre presente al verificarsi del fatto lesivo, e ricondotto nell'ambito del danno patrimoniale. Con le sentenze n. 8827 e n. 8828 del 31.05.2003 la giurisprudenza di legittimità ha, però, inaugurato un nuovo orientamento in materia di risarcimento del danno biologico, espressamente definito come danno non patrimoniale. Tale ricostruzione dogmatica muove di pari passo con il superamento della tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c., ed ha ricevuto, poi, l'avallo della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 233/2003

Quanto ai criteri di liquidazione del danno biologico, ritiene questo Giudice che, essendo estraneo alla natura del pregiudizio risarcibile qualsiasi riferimento

reddituale, esso va calcolato in base al criterio del "punto flessibile", con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della fattispecie, secondo il calcolo c.d. tabellare che, elaborato dalla giurisprudenza (Cass.25 maggio 2000 n.6873, Cass.20 aprile 2001 n.5910, Cass.24 aprile 2001 n.6023), è stato, quindi, accolto dal legislatore che lo ha posto a base della liquidazione del danno biologico nell'art.5, 2° comma, della legge n.57 del 2001 per le lesioni c.d. micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ma che appare applicabile anche alla fattispecie in esame, dovendosi presumere che il legislatore abbia preso a parametro la media dei precedenti giudiziari su base nazionale, sì che risulta garantita oltremodo la finalità di uniformare i criteri di liquidazione del danno, ottenendo anche un valore aggiornato.

Alla stregua del superiore criterio il danno biologico da invalidità permanente, considerata una inabilità del 2 % e considerata la diminuzione derivante dal concorso di colpa, va determinato nella misura di € 590,00.

L'inabilità temporanea va, invece, calcolata nella misura di un determinato importo per ogni giorno di invalidità, pari a pari a euro 43,16 per l'invalidità assoluta e proporzionalmente ridotto per l'invalidità parziale, importo determinato in via equitativa sulla base della legge 57/2001, stante la sofferenza connessa al tipo di lesioni. Sulla base del susposto criterio la superiore voce di danno va liquidata nella misura di € 1.456,65.

Non può essere, viceversa, riconosciuto il cosiddetto danno morale che, quando l'illecito civile integri in concreto un reato, tradizionalmente descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata nella sua limitata accezione di sofferenza conseguente all'illecito. Senonché la Suprema Corte con la recente notissima pronuncia S.U. 14.11.2008 n. 26972 ha chiarito che la risarcibilità del danno morale presuppone che il soggetto leso chieda il ristoro per la sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale e, di conseguenza, ove il turbamento dell'animo ed il dolore intimo sofferti siano connessi, come nel caso in esame, a degenerazioni patologiche, *si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per*

sua natura intrinseca costituisce componente", sicché la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale in una percentuale del primo determinerebbe una duplicazione di risarcimento.

Le spese mediche documentate e ritenute congrue dal C.T.U. ammontano a € 263,15 e vanno rimborsate nella misura del 50 % in ragione del concorso di colpa.

Alla luce di quanto sopra il danno risarcibile ammonta complessivamente ad euro 2.178,22, importo che va devalutato, quanto al danno biologico permanente, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (Cass. Civ. n. 5680/1996), e quanto al danno biologico temporaneo ed al danno morale al momento dell'illecito o al momento della relativa spesa. Alla somma come sopra calcolata va, quindi, aggiunta la rivalutazione monetaria calcolata sulla base degli indici ISTAT riferibili ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il debito risarcitorio da fatto illecito, sia contrattuale che extracontrattuale, viene, infatti, pacificamente ricondotto, secondo un tradizionale orientamento della giurisprudenza, alla categoria dei cosiddetti debiti di valore, sicché occorre procedere all'aggiornamento in termini monetari attuali al tempo della decisione (*taxatio*), del valore sopra stimato con riguardo al momento dell'illecito (*aestimatio*). Il danno subito per la mancata tempestiva corresponsione dell'equivalente pecuniario della prestazione rimasta inadempita può, infine, essere liquidato attraverso il ricorso agli interessi, che, nel caso di specie, possono essere quantificati nel rendimento medio, nel periodo di tempo considerato, dei titoli pubblici, in una misura corrispondente al saggio del 3,30 % e vanno calcolati sulla somma sopra indicata già devalutata e quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Come è stato rilevato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza del 17 febbraio 1995, n. 1712, nel quadro della conservazione del principio della risarcibilità di due tipi di danno - il danno emergente (che, in quanto liquidato per equivalente, deve comprendere anche la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento dell'illecito), e il lucro cessante - gli interessi, non necessariamente determinati in una misura corrispondente al saggio legale, tendono a

compensare il ritardo, con il quale viene conseguito, rispetto al suo sorgere, il credito risarcitorio e, come tali, risultano avere la natura di credito risarcitorio per lucro cessante, che matura anno per anno ed è suscettibile di rivalutazione monetaria, con attribuzione degli interessi sulla somma rivalutata, solo a partire da ciascuna annualità.

Sulla base dei criteri sopra indicati, la somma da corrispondere a titolo di risarcimento dei danni subiti da SFRAMELI Santa Maria è, pertanto, pari a euro 2.605,80, oltre gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.

Va, infine, parzialmente accolta la domanda di rivalsa avanzata dal Comune di Rometta nei confronti della NEBRODI GAS SERVICE s.r.l.. Si deve premettere che tale domanda non risulta fondata su un rapporto contrattuale intercorso tra le parti e su eventuali obbligazioni assunte dalla NEBRODI GAS SERVICE s.r.l. nei confronti dell'amministrazione comunale, in quanto né nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal Comune di Rometta, né nell'atto di chiamata in causa si fa riferimento ad obblighi contrattuali, sicché non occorre indagare sulla portata dell'art. 10 della convenzione intercorsa tra il Comune e la CPL CONCORDIA soc. coop. a r.l. (che è, comunque, soggetto diverso dalla NEBRODI GAS SERVICE s.r.l.). Il Comune di Rometta ha, invero, sostenuto che in realtà la colpa del sinistro era da ascrivere totalmente o, comunque, in parte alla NEBRODI GAS SERVICE s.r.l. ed ha chiesto, di conseguenza, che l'onere risarcitorio ricadesse su detta società. La normativa di riferimento è, pertanto, quella contenuta nell'art. 2055 c.c., a norma del quale, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, "colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate". Orbene, nel caso in esame non vi è dubbio che sia ravvisabile una colpa non solo del Comune di Rometta, che ha consentito il transito lungo la via Pino quando ancora i lavori non erano stati collaudati, senza neppure avere la cura di segnalare la possibile situazione di pericolo, ma anche della NEBRODI GAS SERVICE s.r.l., non tanto per avere eseguito i lavori non a regola d'arte, atteso che di ciò non vi è prova adeguata, quanto per il fatto che,

pur potendo la pavimentazione stradale andare incontro a cedimenti, a causa degli scavi in precedenza effettuati, non ha adottato alcun accorgimento per avvisare gli utenti e non ha provveduto ad effettuare tempestivamente le riparazioni necessarie. Tenuto conto, allora, delle rispettive colpe, appare equo porre a carico della NEBRODI GAS SERVICE s.r.l. il 50 % dell'onere risarcitorio e condannarla a rimborsare al Comune di Rometta le somme che questo sarà costretto a versare all'attrice in forza della presente sentenza nella misura anzidetta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, quelle sostenute dall'attrice vanno poste a carico dell'amministrazione convenuta e della società chiamata in causa (che ha sostenuto nei confronti dell'attrice, le ragioni del Comune), mentre quelle sostenute dal Comune di Rometta vanno poste a carico della NEBRODI GAS SERVICE s.r.l..

Le stesse, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, possono liquidarsi, in favore dell'attrice, in complessivi euro 2.717,05, di cui euro 613,05 per spese, ivi comprese quelle relative alla C.T.U., euro 1.024,00 per diritti ed euro 1.080,00 per onorari di avvocato; oltre le spese generali nella misura di legge, I.V.A. e c.p.a. ed in favore del Comune di Rometta in complessivi euro 1.965,92, di cui euro 9,92 per spese, euro 976,00 per diritti ed euro 980,00 per onorari di avvocato, oltre le spese generali nella misura di legge, I.V.A. e c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione notificato il 19.06.2006 da SFRAMELI Santa Maria nei confronti del Comune di Rometta e nella quale è stata chiamata la NEBRODI GAS SERVICE s.r.l., condanna il Comune di Rometta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.605,80, oltre gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo; condanna la NEBRODI GAS SERVICE s.r.l. a rimborsare al Comune di Rometta il 50 % delle somme che questo sarà costretto a versare all'attrice in forza della presente sentenza; condanna il Comune di Rometta e la NEBRODI GAS

SERVICE s.r.l. al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.717,05, di cui euro 613,05 per spese, ivi comprese quelle relative alla C.T.U., euro 1.024,00 per diritti ed euro 1.080,00 per onorari di avvocato, oltre le spese generali nella misura di legge, I.V.A. e c.p.a.; condannata NEBRODI GAS SERVICE s.r.l. al pagamento in favore del Comune di Rometta delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.965,92, di cui euro 9,92 per spese, euro 976,00 per diritti ed euro 980,00 per onorari di avvocato, oltre le spese generali nella misura di legge, I.V.A. e c.p.a.

Così deciso in Messina, li 10 novembre 2011

Il Giudice
(dott. Corrado Bonanzinga)

DEPOSITO IN CANCELLERIA
 15 NOV. 2011
 Il Direttore Amministrativo
 (Dott. Corrado BARRARO)
Barra

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Dott. Andrea Cordaro

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Giovanni Olivo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Maurizio Casale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 20/01/2014



Il Segretario Comunale

Dott. Maurizio Casale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/01/2014, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. ____;
- E' divenuta esecutiva il 27/11/2013;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- Sarà trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 20/01/2014 per l'esecuzione.

Rometta li 20/01/2014

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Maurizio Casale